CAMERA DEI DEPUTATI N. 2636-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **CARIGLIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1965 (*Stampato n. 697*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE
(JERVOLINO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1965

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960

Presentata alla Presidenza il 24 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Sarà forse utile chiarire, innanzi tutto, cosa si intende per « piattaforma di scarico » altrimenti denominata « paletta».

Si tratta di un attrezzo di carico, impiegato nelle ferrovie, costituito da una piattaforma rettangolare con traverse o dadi di appoggio, opportunamente distanziati in modo da consentire la presa, su almeno due lati, da parti di carrelli elevatori.

Mediante l'uso di tale strumento si ottiene di semplificare le manipolazioni dei trasporti e si abbassa il costo di esercizio.

La Convenzione sottoposta oggi al vostro esame, preparata dalla Commissione Economia per l'Europa delle Nazioni Unite, stabili-

sce che le piattaforme di scarico non siano sottoposte alle normali formalità doganali sia di temporanea importazione negli Stati di arrivo e in quelli intermedi di transito, e sia di esportazione, all'atto della loro restituzione.

Allo scopo di agevolare l'uso e lo scambio di detti attrezzi di scarico tra le diverse ferrovie, è stato inoltre convenuto che le ferrovie dei Paesi contraenti possono ricevere in restituzione, in sostituzione delle proprie piattaforme di scarico inviate all'estero, altre del tutto equivalenti appartenenti agli altri Paesi aderenti. Si tratta di un sistema analogo a quello in vigore da anni per il traffico tra paese e paese dei vagoni ferroviari.

Le suddette facilitazioni, di carattere doganale, hanno il fine di estendere ed agevolare l'impiego in Europa delle piattaforme di scarico ed ottenere così una diminuzione nei costi di esercizio. L'uso di tali piattaforme, infatti, consente un più rapido inoltro delle merci, una semplificazione delle operazioni di trasporto ed un più facile controllo dei colli caricati.

Considerato che le intese in questione servono principalmente a snellire e rendere meno costoso il traffico ferroviario internazionale delle merci, a nome della III Commissione, mi onoro chiedervi, onorevoli colleghi, l'approvazione del disegno di legge di ratifica della Convenzione adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

CARIGLIA, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione europea relativa al regime doganale delle piattaforme di scarico utilizzate nei trasporti internazionali adottata a Ginevra il 9 dicembre 1960.

ART 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 7 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.